

# La chiesa luogo di rifugio

**Documento d'aiuto alla decisione della Federazione delle Chiese  
Evangeliche in Svizzera sulla questione dell'asilo ecclesiastico**

*« Quando qualche forestiero soggiorerà con voi  
nel vostro paese, non gli farete torto.  
Il forestiero che soggiorna fra voi, lo tratterete  
come colui ch'è nato fra voi; tu l'amerai come te  
stesso»*

*Lv 19,33-34*

## Contesto

Da molto tempo, le ondate migratorie e il flusso di rifugiati su scala mondiale hanno raggiunto l'Europa, e questo interpella [chiaramente] anche le Chiese

L'angoscia dei migranti si scontra sempre più con i timori dei popoli dei paesi accoglienti. La ricerca, sul piano politico, di soluzioni umanamente accettabili, nonostante un considerevole impegno riscontrabile tra i residenti, urta contro i limiti della solidarietà e della tolleranza della società nel suo complesso. Ne risulta, in molti paesi europei, un inasprimento della legislazione sulle migrazioni, una limitazione del numero di persone accolte e pratiche più restrittive nella concessione dell'asilo. Nella loro disperazione, le persone toccate spesso non hanno altra scelta, di fronte all'imminenza di un'espulsione, che cercare rifugio in una chiesa.

Il presente studio della Federazione delle Chiese Evangeliche sulla questione dell'asilo ecclesiastico persegue un duplice obiettivo. Esso intende innanzitutto aiutare le Chiese e le parrocchie nel loro giudizio. E secondariamente, la FCES esorta a riflettere approfonditamente e in tempi brevi sul problema. Questo deve permettere di evitare le difficoltà di una situazione intollerabile per le persone coinvolte se ci si orientasse in maniera non adeguata.

La Federazione delle Chiese Evangeliche, preparando questo documento di aiuto alla decisione in merito all'asilo ecclesiastico, agisce in consonanza con il sesto obiettivo della sua legislatura 2015-2018, « la vigilanza protestante ». Le riflessioni sviluppate si affiancano a quelle dello studio « Ricercate la giustizia (Isaia 1,17) », pubblicato alla fine del 2015. La concessione dell'asilo ecclesiastico è motivata dallo stato di grave bisogno di un essere umano o di un gruppo di persone, ma risulta giustificabile solo in un contesto in cui i principi dello Stato di diritto e dell'uguaglianza davanti alla legge siano riconosciuti ed applicati.

### ***Proposizione 1 : Le quattro condizioni obbligatorie***

L'asilo ecclesiastico mira ad attirare l'attenzione su un problema. « Le porte dei luoghi in cui le persone sono ospitate restano aperte e l'azione è ampiamente resa nota al fine di suscitare un dibattito. [...] L'impegno di una comunità cristiana, deciso in maniera democratica, è la caratteristica specifica dell'asilo ecclesiastico. La comunità dei credenti ospita delle persone in situazione di necessità e testimonia così la sua solidarietà in nome del Cristo » (Jean-Claude Huot/Muriel Beck Kadima).

Questa definizione indica quattro condizioni indispensabili alla concessione dell'asilo ecclesiastico:

1. *Le persone accolte sono in situazione di bisogno*
2. *L'azione è condotta in maniera trasparente concedendo libero accesso ai soggetti pubblici e alle autorità*
3. *L'azione è condotta con il consenso della parrocchia (non può essere né delegata né condotta da una persona che agisca con procura)*
4. *L'azione attinge la sua motivazione dalla concezione che la Chiesa cristiana ha di se stessa*

***Proposizione 2 : La pratica dell'asilo come la conosceva l'Oriente antico non è trasponibile nello Stato di diritto democratico***

La parola greca *asylia* indica l'inviolabilità (divieto della *sulè*, saccheggio o sequestro) che poteva essere accordata ad una persona o ad un luogo. La pratica dell'asilo ecclesiastico si ricollega alla tradizione dell'accoglienza dell'Antico Testamento (Es 21, 12-13, Nu 35, 15-29; De 19, 4-13). Il luogo di rifugio non era peraltro uno spazio al di fuori del diritto e la pratica ne riservava l'accesso ai responsabili di un omicidio involontario che dovevano essere protetti dalla vendetta privata [dei parenti della vittima]. Esprimendolo in termini moderni, la concessione dell'asilo non si faceva in opposizione del diritto vigente ma lo presupponeva con criteri di ammissione molto precisi. La questione dell'asilo non compare nel Nuovo Testamento perché la legislazione penale romana alla quale erano sottoposte le prime comunità cristiana aveva abolito il diritto alla vendetta privata.

***Proposizione 3 : Il diritto d'asilo ha un posto importante nella tradizione ecclesiastica ma l'epoca moderna lo ha gradualmente minato e abolito***

L'asilo ecclesiastico ha avuto una storia lunga e tormentata il cui culmine è rappresentato dal canone 1179 del Codice di Diritto Canonico della Chiesa cattolica romana del 1917 (disposizione abrogata nel 1983): « La Chiesa gode del diritto di asilo, in modo che i colpevoli che vi si rifugiano non possono essere estradati, salvo urgente necessità, senza il consenso dell'Ordinario o, quantomeno, del rettore della chiesa. » L'antica pratica ecclesiale è divenuta nel frattempo oggetto di regolamentazioni del diritto umanitario e del diritto pubblico internazionale.

***Proposizione 4 : L'asilo ecclesiastico può essere letto secondo diverse prospettive teologiche e bibliche: diritto alla resistenza, assistenza spirituale, carità, esigenza di inclusione, solidarietà, aiuto d'urgenza, disobbedienza civile.***

Nel dibattito attuale si possono distinguere diversi approcci e linee argomentative: 1. I limiti che una coscienza sottomessa al comandamento divino impone alle competenze del potere statale (*clausula Petri*): « Bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini » (At 5,29) 2. La missione di assistenza spirituale come invito ad un incontro indipendentemente dalle azioni commesse dalla persona; 3. Un atto di carità (Mt 25,40 ; Mt 5,1-12 ; Lu 10,25-37) 4. Un'esigenza inclusiva nel senso del richiamo alla proclamazione universale dell'Evangelo (Mc 16,15); 5. Un atto di solidarietà tra « pellegrini stranieri » nel senso della nozione calvinista di Chiesa come popolo di Dio in cammino; 6. Un aiuto d'urgenza secondo l'antica dottrina antica e medioevale della « guerra giusta » : « Chi non allontana l'ingiustizia dal suo compagno quando può farlo, erra come chi compie l'ingiustizia » (sant'Ambrogio, *I Doveri*, I.XXXVI.178); 7. Una forma simbolica di disobbedienza civile o civica (le cui caratteristiche sono: pubblicità dell'azione, carattere simbolico dell'infrazione, disponibilità ad assumersi le responsabilità e le sanzioni legali).

Tutte queste motivazioni e profonde ragioni si completano vicendevolmente.

***Proposizione 5 : L'asilo ecclesiastico è offerto come reazione a una situazione di bisogno concreto e non [semplicemente] a uno stato di privazione dei diritti dei richiedenti asilo***

Negli Stati di diritto democratico l'espressione « asilo ecclesiastico » ha un significato metaforico. Primariamente, in effetti, non ci sono persone totalmente sprovviste di diritti sul loro territorio e secondariamente la persona alla quale è offerto l'asilo ecclesiastico non è da questo messa fuori dalla portata dell'amministrazione e della giustizia. L'asilo ecclesiastico è la reazione ad una situazione personale e non ad uno stato di privazione di diritti della persona. Fino a che lo Stato di diritto democratico accorda a ciascuno i diritti fondamentali (diritto ad essere ascoltato, assistenza, possibilità di ricorso giuridico, principio di non respingimento, ecc.), non ci può essere, per ciò stesso, un diritto d'asilo contrapposto all'ordine statale. L'asilo ecclesiastico è una protezione sussidiaria dei diritti dell'uomo che ci ricorda che nei casi gravi « ci sono persone che riconoscono all'altro, allo straniero, al senza-diritti, il diritto ad avere dei diritti » (Hans-Richard Reuter). Nei regimi iniqui non rispettosi dei diritti dell'uomo, l'asilo ecclesiastico diverrebbe un dovere in ordine all'etica dei diritti

***Proposizione 6 : Non c'è una regolamentazione generale della protezione dello spazio ecclesiale contro l'ingerenza dello Stato***

La chiesa come edificio – come qualsiasi altro luogo, ivi compreso il domicilio – non è un luogo di esenzione dal diritto, ma uno spazio simbolicamente preservato dalla violenza verso il quale anche lo Stato mostra un certo rispetto, senza per questo rinunciare al suo monopolio sulla violenza legittima. Questa concezione si oppone però a quella del protestantesimo, che per principio rifiuta ogni sacralizzazione dei luoghi materiali. La chiesa è là dove delle persone sono riunite per ascoltare la Parole e celebrare i sacramenti (Mt 18,20). La sacralità riguarda l'avvenimento e non il luogo

***Proposizione 7 : L'assistenza spirituale offerta dalla Chiesa costituisce uno spazio protetto contro l'intervento dello Stato***

Per quanto l'edificio della chiesa sia profano, gli spazi ecclesiastici godono di una protezione particolare. Essendo il luogo dell'assistenza spirituale per eccellenza, sono inclusi nel rispetto del segreto della confessione, garantito dal diritto. Il luogo dove si svolgono colloqui di questo tipo dovrebbe essere protetto dalle ingerenze dello Stato analogamente al contenuto di tali colloqui. È questo che spiega il ritegno che gli organi dello stato osservano riguardo gli edifici ecclesiastici. A questi luoghi di assistenza spirituale, di esame e di purificazione della coscienza, lo Stato riserva [dunque] un rispetto particolare. Per questa ragione quindi, le Chiese non devono tollerare alcuna strumentalizzazione delle loro funzioni né dei loro spazi (occupazione, esproprio, ecc.)

***Proposizione 8 : Le autorità dello Stato devono rispettare e proteggere l'autonomia della Chiesa***

Di fronte allo Stato e alle autorità, la Chiesa deve insistere affinché « l'autonomia che le è riconosciuta come istituzione di diritto pubblico sia ugualmente rispettata per quello che riguarda i suoi edifici e locali » (Theodor Strohm). In assenza di regolamentazione, è

importante, in caso di controversia, che le parrocchie e le autorità statali stipulino delle convenzioni che abbiano per quanto possibile forza costringente. Accordi simili sono indispensabili anche nella prospettiva dell'offerta di asilo.

***Proposizione 9 : L'asilo ecclesiastico è una forma di resistenza simbolica giustificata eticamente***

La resistenza diventa un dovere etico quando si configura una minaccia alla dignità umana e ai diritti che ne derivano (protezione della vita e dell'integrità fisica e morale di una persona). Questo dovere va distinto dal diritto a resistere: « questo diritto non si applica mai a casi isolati di violazione dei diritti fondamentali per i quali esistono i mezzi di ricorso ordinario » (Andreas Kley). Nel dibattito sull'asilo ecclesiastico, si deve quindi differenziare la resistenza giustificata *eticamente* e il *diritto* di resistere. Essendo l'asilo ecclesiastico accordato esclusivamente a persone precise in casi concreti, la giustificazione del diritto di resistere non può essere presa in considerazione. La decisione deve dunque avere una giustificazione etica e teologica e rimanere ad essa legata. A questo proposito si devono prendere in considerazione quattro punti: 1. L'asilo ecclesiastico non è un fine in sé e deve quindi essere considerato in ordine al suo scopo: ci sono dei mezzi di ricorso, delle domande di riesame, delle possibilità di dilazione, ecc. o un altro fine possibile? 2. L'asilo ecclesiastico non serve a correggere le lacune della legge; 3. L'asilo ecclesiastico non deve essere accordato su mandato di terzi; 4. La società non può affidare alla Chiesa un compito di protesta pubblica e di disobbedienza civile.

***Proposizione 10 : L'asilo ecclesiastico può contribuire al rafforzamento dello Stato di diritto***

L'esperienza delle dittature del XX secolo e delle guerre mondiali ha portato a precisare i rapporti tra la Chiesa e lo Stato. Dietrich Bonhoeffer e Karl Barth, in particolare, hanno sottolineato la responsabilità della Chiesa verso lo Stato. Le Chiese devono criticare con lo stesso rigore il « troppo poco » di ordine statale che apre le porte all'anarchia e il « troppo » che limita le libertà e i diritti umani o ne dà una definizione arbitraria. Che siano applicati non solo il diritto e la legge ma un diritto ed una legge *giusti* è un'esigenza che si indirizza ad ogni tipo di ordine statale. Le Chiese devono intervenire con tenacia e in modo consequenziale non a proprio vantaggio ma per il bene dello Stato di diritto. È quello che esprime il consiglio della FCES negli obiettivi della legislatura 2015-2018: « Il primo dovere dello Stato è di garantire la libertà, la pace e la giustizia. Quando delle evoluzioni politiche o economiche sono contrarie all'evangelo del Cristo, la FCES ricorda allo Stato le sue responsabilità e lo aiuta a trovare delle soluzioni. » (Obiettivo 6 : La vigilanza protestante). Se l'asilo ecclesiastico approda al riesame e all'annullamento, con una nuova procedura ordinaria, di una decisione di espulsione di una persona, fornisce chiaramente un sostegno alla giustizia e allo Stato di diritto.

***Proposizione 11 : L'asilo ecclesiastico non è un fine in sé***

L'attenzione verso il destino di una persona in particolare non deve distogliere lo sguardo della Chiesa sull'insieme dei fattori in campo. Nell'epoca della mondializzazione, delle migrazioni e del flusso di rifugiati su scala planetaria, la giustizia deve essere considerata in

una prospettiva globale. « Resta uno scandalo che possano ricevere asilo o essere tollerati [solo] quelli che sono riusciti ad effettuare un viaggio impossibile per molti altri » (Christopher Frey). Questa obiezione – che bisogna mettere accuratamente al riparo da ogni tentativo abusivo di inversione – segnala un problema fondamentale che riguarda parimenti l’asilo ecclesiastico: le pratiche correnti di concessione dell’asilo e dell’asilo ecclesiastico sono una reazione ad un sintomo e non possono essere considerate un mezzo di lotta necessaria contro le cause delle migrazioni e dell’esodo dei rifugiati. L’asilo ecclesiastico, che ha per oggetto una situazione di grave disagio personale, segnala un caso umanitario o un problema di diritti dell’uomo senza poterlo risolvere. Ogni essere umano portato da una situazione senza uscita a cercare rifugio in una chiesa invita in questo modo le autorità politiche, la società e la Chiesa a riflettere criticamente sulle condizioni legali e le pratiche sociali e lancia così un appello ad impegnarsi in favore della pace, della giustizia e dell’umanità in tutto il mondo.

***Proposizione 12 : L’asilo ecclesiastico rappresenta un caso estremo dettato da motivi di coscienza***

Diversi motivi possono portare ad accogliere temporaneamente delle persone in stato di grave difficoltà in locali ecclesiastici: può trattarsi di vittime di violenza domestica o di violenza tra vicini, di giovani in conflitto con la famiglia, di rifugiati o richiedenti asilo dal profilo [ancora] dubbio. La decisione di offrire asilo non è facile da assumere. Essa richiede un esame dettagliato della situazione e deve essere assunta collettivamente. Una decisione di questo genere non deve essere né ridotta ad un semplice atto di *routine* né imposta d’autorità. Le parrocchie e le direzioni ecclesiastiche sono tenute procedere ad un’analisi coscienziosa dei motivi, da un punto di vista cristiano, ecclesiale, biblico, teologico ed etico. L’asilo ecclesiastico non può essere concesso se non con l’appoggio unanime della comunità parrocchiale. La ricerca di una soluzione ha [peraltro] ugualmente un suo posto nella preghiera. Nel suo lavoro di assistenza spirituale, la parrocchia è posta di fronte ad una sfida che ha come poli i parrocchiani e le persone in cerca di protezione. Atto di coscienza per il quale ciascuno assume personalmente una responsabilità, la decisione di concedere l’asilo ecclesiastico non può essere delegata e deve essere preservata scrupolosamente da ogni forma di abuso. E’ opportuno trattare i richiedenti asilo con apertura di spirito e senza diffidenza. Le loro richieste e le loro motivazioni devono essere accuratamente esaminate col rispetto dovuto alle persone e ai loro diritti.

***Proposizione 13 : Le Chiese devono restare estranee alle polemiche politiche di parte***

Sulla questione, le Chiese devono mostrarsi esemplari, astenendosi apertamente da ogni compromissione con la retorica politica corrente. È responsabilità delle direzioni ecclesiastiche di vegliare affinché le discussioni si svolgano in un clima realmente comunitario e nel rispetto delle persone coinvolte. La Chiesa nuocerebbe alla sua credibilità se permettesse che la sua missione diaconale affondasse nelle pastoie delle considerazioni ideologiche e politiche. Essa metterebbe in pericolo il suo ruolo di mediazione e conciliazione che peraltro in questo caso potrebbe certamente essere di urgente necessità per la società.

### **Proposizione 14 : L'asilo ecclesiastico è oggetto di discussione nelle Chiese**

L'asilo ecclesiastico è un argomento spinoso sul quale non è praticamente possibile arrivare ad un consenso unanime, anche in seno alle Chiese. Bisogna quindi che ciascuno si mostri capace di autocritica perché si possa instaurare un dialogo improntato al rispetto e orientato ad un accordo. La prospettiva dell'azione diaconale e dell'assistenza spirituale è il fondamento e la ragion d'essere dell'asilo eventualmente concesso come lo è della discussione e della decisione. Anche qui la Chiesa, in quanto pratica vissuta in maniera esemplare, può esercitare un'influenza sulla società e sulla politica.

### **Proposizione 15 : L'asilo ecclesiastico deve conformarsi a sei criteri**

Concedere l'asilo ecclesiastico è una decisione straordinaria e non può costituire una regola. Non ci può dunque essere una procedura stabilita per la decisione e la messa in atto del provvedimento. La decisione assunta da una comunità parrocchiale di concedere la sua protezione a persone in situazione di grave bisogno poggia unicamente su una scelta presa in coscienza, maturata e assunta collettivamente – davanti a Dio e agli uomini. Ci sono comunque criteri che vanno imperativamente rispettati:

1. L'asilo ecclesiastico è *concesso dalla* parrocchia; non può essere definito o dichiarato da gruppi di attivisti o di richiedenti asilo.
2. L'asilo ecclesiastico è una *forma dell'intercessione neotestamentario nell'ambito dell'aiuto spirituale* ; essa mira alla riconciliazione e ad un nuovo inizio (distensione, conciliazione, soluzioni pratiche per i casi concreti).
3. L'asilo ecclesiastico deve avere il *sostegno della comunità parrocchiale*, che assicura *l'assistenza spirituale*.
4. L'asilo ecclesiastico non deve essere concesso clandestinamente ma *obbligatoriamente in uno Stato di diritto e in piena trasparenza*.
5. L'asilo ecclesiastico necessita di un *esame attento e scrupoloso della reale situazione di disagio delle persone in cerca di protezione*.
6. L'asilo ecclesiastico non è la regola ma l'eccezione. Non potrà essere un'opportunità virtuosa se dovesse minacciare la tranquillità delle parrocchie. L'asilo ecclesiastico può [peraltro] anche offrire l'occasione di una riflessione sulla Chiesa, sulla sua missione e sul suo scopo.

© Federazione delle Chiese Evangeliche Svizzere  
FCES Autore: Frank Mathwig, professore di teologia  
Berna, agosto 2016

info@feps.ch [www.feps.ch](http://www.feps.ch)